



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

Atto Dirigenziale n° 3316/2022

**SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE
Proposta n° 1295/2022**

**OGGETTO: VALUTAZIONE PRELIMINARE AI SENSI DEL ART. 6, COMMA 9 BIS, D.LGS. 152/06 E S.M.I. PER IL PROGETTO RELATIVO ALLE MODIFICHE DELL'IMPIANTO IN VIA PESCHIERA N. 7 NEL COMUNE DI COLOGNE (BS)
PROPONENTE: SOCIETÀ M.P.A. S.P.A., CON SEDE LEGALE IN VIA PESCHIERA N.7 IN COMUNE DI COLOGNE (BS).**

IL DIRETTORE
(Dott. Giovanmaria Tognazzi)

RICHIAMATI:

- il decreto del Presidente della Provincia n. 213 in data 13/10/2020 che conferisce al sottoscritto l'incarico di direzione del Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile per la durata del mandato del Presidente della Provincia;
- il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18/08/2000, che all'art. 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

VISTI:

- il d.lgs. (decreto legislativo) 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", con particolare riferimento alla Parte seconda, Titolo I, all'art. 6 "Oggetto della disciplina" comma 9, relativo alla valutazione preliminare all'assoggettabilità alla verifica di Valutazione di Impatto Ambientale e/o VIA (scoping);
- la l.r. (legge regionale) 2 febbraio 2010, n. 5 "Norme in materia di Valutazione di Impatto Ambientale";
- il r.r. (regolamento regionale) 25 marzo 2020, n. 2 "Disciplina delle modalità di attuazione e applicazione delle disposizioni in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della l.r. 5/2010 e delle relative modifiche e integrazioni. Abrogazione del r.r. 5/2011";

RILEVATO che l'art. 2, comma 3, della l.r. n. 5/2010 individua la Provincia quale autorità competente all'espletamento delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica di assoggettabilità a VIA con riferimento ai progetti di cui all'articolo 1, comma 1:

- per i quali è competente all'approvazione o all'autorizzazione;
- individuati nella parte II dell'allegato C;
- localizzati nel territorio di più comuni;
- non ricadenti nelle casistiche di cui ai punti indicati all'art. 2 della l.r. n. 5/2010;

PREMESSO che la ditta M.P.A. S.p.A., avente sede legale ed installazione in comune di Cologne (BS), via Peschiera n. 7 in via dei Ponticelli n. 40 nel comune di Corte Franca (BS), è titolare dell'AIA di cui al provvedimento provinciale n. 2340 del 12/08/2022;

DATO ATTO che il proponente:

- con nota del 13/09/2022 (P.G. prov. n. 167375 del 13/09/2022) ha presentato comunicazione di modifiche non sostanziali all'installazione autorizzata ed all'AIA di cui al provvedimento provinciale n. 2340 del 12/08/2022;
- con nota del 18/10/2022 (P.G. prov. n. 193019 del 18/10/2022) ha depositato istanza di

Documento Firmato Digitalmente

valutazione preliminare, ai sensi del art. 6, comma 9 bis, d.lgs. 152/06 e s.m.i., al fine di individuare l'eventuale procedura di valutazione ambientale da avviare;

CONSIDERATO che il proponente:

- ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Provincia n. 174 dell'11/07/2022;
- ha trasmesso la dichiarazione di assolvimento del pagamento e annullamento dell'imposta di bollo n. 01210353570905 del 05/10/2022;

RICHIAMATA la nota prot. n. 213829 del 15/11/2022, con la quale questa Provincia ha avviato il procedimento amministrativo;

VISTA la documentazione redatta a cura del proponente allegata all'istanza di valutazione preliminare, comprensiva di relazione tecnica e valutazione preliminare;

VISTA la relazione tecnico istruttoria del competente ufficio provinciale in cui si rileva che:

- la modifica richiesta consistente nell'aumento della capacità autorizzata di trattamento giornaliera da 600 t/g 780 t/g e annuale da 150.000 t/a a 195.000 t/a, aumento ricompreso nella capacità di progetto (7.200 t/g) già valutata dalla verifica di assoggettabilità alla VIA precedentemente effettuata di cui all'atto dirigenziale n. 3562 del 26/05/2015;
- riguardo alla gestione dei rifiuti non sono previste modifiche ai quantitativi di stoccaggio né ai codici EER autorizzati;
- rimane invariata la distanza dai ricettori sensibili;
- gli approfondimenti effettuati dal proponente relativamente alla valutazione e tutela della biodiversità, non ravvisano ulteriori effetti negativi generati sulle componenti paesaggio, flora e fauna, già valutati dalla verifica di assoggettabilità alla VIA di cui all'atto n. 3562 del 26/05/2015;
- le valutazioni del Proponente sono state estese alle finalità di conservazione di rete Natura 2000 e gli approfondimenti fatti (tipologia di intervento, contesto, distanze, eventuali connessioni, ecc.) non evidenziano una potenziale incidenza su siti Natura 2000.
- l'impatto sulla componente suolo e sottosuolo è da ritenersi non significativo, in quanto non è previsto consumo di suolo;
- l'intervento non interesserà le acque superficiali né le acque sotterranee;
- non sono presenti beni geologici e/o geomorfologici oggetto di tutela o di particolare pregio e interesse;
- gli impatti sulla componente viabilità sono subiscono variazioni rilevanti rispetto a quanto già valutato nell'ambito della verifica di assoggettabilità alla VIA; la ditta nella relazione tecnica ha dichiarato *"il rispetto dei flussi di mezzi in ingresso e in uscita autorizzato verrà garantito da un'ottimizzazione nella logistica dei conferimenti pianificando ingresso rifiuti e uscita rifiuto o EoW mediante lo stesso mezzo"*;
- in relazione all'impatto sulle emissioni in atmosfera si rileva che non sono previsti nuovi punti di emissione in atmosfera né modifiche di quanto esistente;
- per la componente rumore e vibrazioni: si rileva che non sono introdotte nuove sorgenti che possono generare impatti significativi. Viene garantito il rispetto dei flussi di mezzi in ingresso e in uscita autorizzato ottimizzando la logistica dei conferimenti, pianificando ingresso rifiuti e uscita rifiuto o EoW mediante lo stesso mezzo;
- riguardo alla componente salute pubblica, ai sensi della d.g.r. n. X/1266 del 24/01/2014, l'intervento proposto non varierà le distanze dai centri abitati e dai siti sensibili;

VALUTATO pertanto che:

- la documentazione esaminata è comprensiva delle informazioni richieste dall'art. 6 comma 9bis del d.lgs. 152/06 e s.m.i. e della lista di controllo di cui al decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 239 del 03/08/2017 ed ha consentito al competente Ufficio provinciale di effettuare in modo adeguato la valutazione degli impatti ambientali prodotti dalla realizzazione del progetto;

- le informazioni acquisite consentono un'adeguata comprensione delle caratteristiche del progetto e la valutazione dei principali effetti che l'opera comporta sull'ambiente, in coerenza con le indicazioni di cui all'art. 6 comma 9bis del d.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- la modifica richiesta si configura come non sostanziale ai sensi della d.g.r. n. 4278 del 08/02/2021 e non comporterà impatti ulteriori e/o superiori rispetto a quanto autorizzato;

RILEVATO che durante l'iter istruttorio:

- non sono pervenute osservazioni;
- non sono stati segnalati motivi ostativi;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VERIFICATO il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 95 del 16/05/2022;

DISPONE

1. di escludere dalla verifica di assoggettabilità alla valutazione d'impatto ambientale (V.I.A.) e dalla procedura di V.I.A., ai sensi dell'art. 6 comma 9bis del d.lgs. 152/06 e s.m.i., per le motivazioni di cui in premessa, il progetto relativo all'aumento della capacità autorizzata di trattamento giornaliera da 600 t/g 780 t/g e annuale da 150.000 t/a a 195.000 t/a, aumento ricompreso nella capacità di progetto (7.200 t/g) già valutata dalla verifica di assoggettabilità alla VIA precedentemente effettuata;
2. di dare atto che il presente provvedimento attiene esclusivamente agli aspetti di valutazione preliminare previsti dall'art. 6 comma 9bis del d.lgs. 152/06 e s.m.i. e non costituisce presunzione di legittimità del progetto, la cui realizzazione è subordinata alla conformità alle norme vigenti e all'ottenimento degli atti di assenso previsti dalla normativa vigente in materia urbanistico-edilizia, ambientale, di sicurezza, sanitaria, ecc.;
3. che, ai sensi dell'art. 6, comma 9, del d.lgs. 152/06, la presente decisione sia resa nota mediante pubblicazione integrale del provvedimento e della documentazione trasmessa dal proponente all'indirizzo web:

<https://www.provincia.brescia.it/istituzionale/valutazioni-preliminari-ex-art-6-c-9-del-dlgs-15206>;

4. che il presente atto venga trasmesso al proponente mediante PEC (m.p.a.srl@legalmail.it);
5. di informare contestualmente dell'avvenuta decisione finale e delle modalità di reperimento del presente provvedimento i seguenti soggetti:

- *Comune di Cologne*
- *A.T.S. di Brescia*
- *A.R.P.A di Brescia*

6. di informare il Presidente della Provincia del parere espresso col presente atto.

È possibile prendere visione del presente provvedimento sul sito web provinciale collegandosi al seguente indirizzo: <http://ambienteweb.provincia.brescia.it/autorizzazioni/>

Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza del medesimo, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvi i diversi termini stabiliti dalla legge.

IL DIRETTORE

GIOVANMARIA TOGNAZZI

Brescia, li 17-11-2022